

# CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Lucca

Stipulato per gli edili  
della provincia di Lucca ad integrazione del C.c.n.l. 3 marzo 2022

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 maggio 2022, presso la sede di Confindustria Toscana Nord di Lucca

tra

per Ance Toscana Nord, rappresentata dal Vice Presidente Oliviero del Debbio e dal Presidente della Cassa edile lucchese, Stefano Varia assistiti da Lorena Suffredini di Confindustria Toscana Nord,

e

le Organizzazioni Sindacali di Categoria di Lucca:

FILLEA CGIL rappresentata da Michele Mattei, Michele Rossi e Roberto Mussini

FILCA CISL rappresentata da Lorenzo Sichei e Stefano Viviani

FENEAL UIL rappresentata da Daniele Battistini e Roberto Colangelo

in relazione a quanto previsto dal Verbale di Accordo 1 febbraio 2022, dopo ampia e approfondita discussione, è stato definito il testo del Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022 per i dipendenti delle imprese edili e affini che, siglato in tutte le sue parti e in tutti i suoi articoli, si allega e fa parte integrante del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. FeNEAL-UIL,

p. ANCE TOSCANA NORD

p. FILCA-CISL

p. FILLEA-CGIL

## INDICE

### Premesse

- Art. 1 – Categorie e qualifiche
- Art. 2 – Orario di lavoro
- Art. 3 – Soste, sospensioni e riduzioni di lavoro
- Art. 4 – Ferie
- Art. 5 – Ambiente di lavoro
- Art. 6 – Ente Scuola Edile CPT Lucca – Formazione e Sicurezza  
Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST  
Borsa Lavoro
- Art. 7 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Art. 8 – Elemento Variabile della retribuzione – E.V.R.
- Art. 9 – Lavori in alta montagna
- Art. 10 – Trasferta
- Art. 11 – Mensa
- Art. 12 – Multe disciplinari
- Art. 13 – Indennità di guida
- Art. 14 – Premio di ingresso nel settore
- Art. 15 – Cassa edile
- Art. 16 – Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Art. 17 – Trasferta regionale
- Art. 18 – Anzianità professionale edile – FNAPE
- Art. 19 – Previdenza integrativa - PREVEDI
- Art. 20 – Quote di adesione contrattuale
- Art. 21 – Durata

## PREMESSE

Le Parti, consapevoli dell'importanza del settore edile e del ruolo che le imprese edili della provincia hanno saputo conquistarsi sul piano operativo, riconoscendo la centralità del settore edile nello sviluppo economico e civile della provincia, attraverso tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali necessari, come pure mediante il recupero edilizio, il restauro monumentale, il decoro urbano, la rigenerazione delle città, la difesa del suolo e la tutela ambientale, confermano l'impegno a promuovere l'attività delle imprese che, pur variamente qualificate e organizzate, sono improntate al rispetto delle regole contrattuali, previdenziali, assicurative, igieniche e prevenzionali.

Le Parti riconoscono la centralità del Contratto integrativo provinciale dell'edilizia come strumento di gestione e di indirizzo del settore, impegnandosi a mantenere un sistema di relazioni industriali volto a valorizzarne le peculiarità e i punti di forza facendo del sistema della bilateralità la leva per mettere al centro dell'attenzione imprese e lavoratori, competitività e regolarità, formazione e sicurezza, competenza e professionalità.

Le Parti promuovono tali valori richiamando la necessità della iscrizione alla Cassa edile lucchese e auspicano che negli appalti pubblici e nei lavori privati sul territorio, nel rispetto della normativa vigente, le imprese regolari siano favorite, mentre siano scoraggiati e contrastati comportamenti difformi e devianti rispetto alle regole contrattuali. A tal fine ribadiscono la disponibilità ad un costante confronto con le Amministrazioni locali e con tutti gli organi preposti alla vigilanza, a vario titolo, affinché si mantengano meccanismi efficaci di presidio della regolarità del settore.

Le Parti sottolineano il ruolo strategico per l'intero comparto dell'edilizia degli enti paritetici: Cassa edile lucchese e Ente Scuola edile – CPT Lucca, non solo per un corretto assetto delle attività edili sul piano della regolarità contrattuale, della formazione professionale, della prevenzione degli infortuni ma anche per un miglior rapporto tra le diverse componenti.

Il comparto, negli ultimi anni, ha subito rilevanti trasformazioni a seguito di eventi congiunturali, anche straordinari, che ne hanno profondamente modificato il modello di sviluppo. Le Parti sono consapevoli che il settore deve essere pronto a nuove prove, capace di cogliere le opportunità che, come spesso accade, derivano dalla necessità di ripartire dopo un lungo periodo di crisi. Nuove tecniche, nuovi materiali, nuove figure professionali sono le sfide dei prossimi anni per le quali gli Enti devono essere punto di riferimento e supporto alle imprese e ai lavoratori. Enti sempre più efficienti ma, comunque, sostenibili, così come impone il C.c.n.l., anche attraverso sinergie, collaborazioni, confronto e scambio con i territori vicini.

Al riguardo le Parti confermano che il percorso condiviso e avviato con le Parti sociali di Pistoia e di Prato per l'integrazione degli Enti paritetici dei tre territori è la risposta per raggiungere gli obiettivi di efficienza e solidità contrattuali e individuano nel C.c.p.l. lo strumento primario per ribadire la volontà delle Parti verso l'integrazione del sistema della bilateralità nei tre territori e per porre le basi tecniche per le azioni conseguenti.

Resta inteso e convenuto che, anche secondo quanto stabilito dai precedenti accordi in materia, non mai disattesi, tutto quanto risulti opportuno per una migliore gestione degli Enti paritetici sarà verificato dalle Parti continuativamente e formerà oggetto, ove occorra, di appositi accordi di gestione.

## **Art. 1**

### **CATEGORIE E QUALIFICHE**

Per quanto attiene alle qualifiche degli operai valgono le norme stabilite dall'art. 77 del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dagli accordi nazionali in materia. Tuttavia le imprese, nell'attribuzione ai singoli dipendenti delle categorie e qualifiche di competenza, in stretta osservanza ed applicazione della normativa sopra richiamata, non mancheranno di valutare contributi conoscitivi che, per casi specifici e con le dovute obiettive motivazioni, dovessero essere forniti dalla R.S.U.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto previsto dall'art. 6 del Contratto collettivo nazionale.

## **Art. 2**

### **ORARIO DI LAVORO**

Fermo restando che per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, si conviene l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

Resta convenuto che il prolungamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923 n. 1957, sarà consentito nei limiti di 10 ore giornaliere e 60 settimanali per quattro mesi dell'anno e sempre che nell'anno solare non venga superata la media settimanale di 40 ore prevista dal 1° comma del presente articolo. I quattro mesi di cui sopra sono giugno, luglio, agosto e settembre.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza della rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale in materia di recuperi.

Per quanto non contemplato nel presente articolo vale la regolamentazione di cui all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale.

### **Art. 3**

#### **SOSTE, SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e in particolare, che qualora la sosta o le soste dovute a cause meteorologiche nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato; con riferimento all'art. 9 si conferma che, nei casi di sospensione dal lavoro e di riduzione dell'orario, ove per ragioni tecniche non sia stato possibile effettuare il recupero dei periodi di sosta di cui all'art. 10, le imprese hanno l'obbligo di presentare tempestivamente e correttamente domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, ricorrendone i presupposti delle norme di legge vigenti in materia.

Viene, al riguardo, confermato che nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali verrà richiesta dall'impresa a favore dei soli lavoratori che, regolarmente presentatisi all'inizio dell'orario di lavoro in cantiere, siano stati dall'impresa stessa non trattenuti in relazione alle cattive condizioni meteorologiche e per assenza dei presidi di riparo, previsti dall'art. 85 del vigente contratto nazionale, nel cantiere o nelle immediate vicinanze. Le imprese sono inoltre tenute a registrare in busta paga la specifica dell'integrazione corrisposta al lavoratore indicante il periodo dell'integrazione salariale, le ore integrate e l'importo corrisposto.

## Art. 4

### FERIE E FESTIVITA'

Con riferimento all'art.15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, viene confermato che l'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo: si ravvisa l'opportunità che, di norma, venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del ferragosto.

Un'altra settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, anche consecutivamente alle due settimane di cui sopra, compatibilmente con le esigenze di lavoro e secondo le intese tra imprese e rappresentanze sindacali aziendali, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Per la quarta settimana si indica il periodo 20 dicembre - 5 gennaio.

Per quanto non contemplato dal presente articolo valgono le norme del contratto nazionale e del D.Lgs. n. 66/2003 in materia.

Con riferimento all'art.17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati giorni festivi:

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile – Anniversario della liberazione;
- 1° maggio – Festa del lavoro;
- 2 giugno – Festa della Repubblica;
- 15 agosto – Assunzione;
- 1° novembre – Ognissanti;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Santo Natale;
- 26 dicembre – S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

## Art. 5

### AMBIENTE DI LAVORO

Le parti consapevoli dell'importanza che nel settore trovi puntuale applicazione la normativa contrattuale (art. 85 del Contratto collettivo nazionale di lavoro) riconoscono di annettere rilievo prioritario ai problemi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e del miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.

In particolare, si richiama la lettera A) dei sopra citato art. 85 che fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nel cantiere:

- a) un locale per uso spogliatoio con stipetti, riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate, di norma, non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio dei lavori nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione o non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

La rappresentanza sindacale unitaria, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, potrà intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra citate.

## **Art. 6**

### **ENTE SCUOLA EDILE CPT LUCCA – FORMAZIONE E SICUREZZA**

Le Parti confermano l'impegno a promuovere e sostenere l'attività dell'Ente Scuola edile – CPT Lucca, nato nel 2017 dalla fusione della Scuola edile lucchese e del CPT- Lucca secondo le indicazioni della contrattazione collettiva nazionale, in tutte le sedi e in tutti gli ambiti opportuni, affinché ne sia sempre più riconosciuta e valorizzata la competenza sia in ambito formazione professionale e inserimento lavorativo, sia in materia di sicurezza nelle costruzioni, di formazione alla sicurezza e di formazione alla gestione della sicurezza.

Sulla scorta dell'esperienza maturata dal 1993, con l'avvio e lo sviluppo dell'attività del CPT Lucca e dell'operatività, dal 1985, della Scuola edile lucchese, le Parti riconoscono che l'Ente rappresenta oggi una risorsa indispensabile per favorire la concorrenzialità delle imprese e la professionalità degli addetti del settore in provincia.

Il contributo destinato alla Formazione e Sicurezza di cui all'art. 91 del vigente contratto nazionale di lavoro a carico dei soli datori di lavoro é determinato, con effetto dal 1° gennaio 2017, nell'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del contratto nazionale di lavoro.

### **RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE -RLST**

Le Parti sociali territoriali, nel riconoscere l'importanza di garantire l'operatività di un efficiente servizio di RLST sul territorio, si rivolgono prioritariamente e in via sperimentale all'iniziativa regionale dell'Associazione Toscana per la Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni (SLC), nell'ambito di un servizio integrato per le tre province di Lucca, Prato e Pistoia. Le modalità di gestione e di finanziamento del servizio sono oggetto di specifici accordi territoriali.

### **BORSA LAVORO**

Le Parti valutano positivamente le intese tra Regione Toscana e Parti sociali regionali del settore per la valorizzazione della Borsa lavoro edile nazionale (Blen.it), riconoscendolo come strumento privilegiato per rispondere alle esigenze di professionalità specializzate e formate nel settore. Al riguardo promuovono la collaborazione con i servizi per l'impiego sul territorio attraverso il supporto dell'Ente Scuola edile-CPT Lucca.

## Art. 7

### INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.

Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell'Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall'EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

<b>INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE</b> Operai di produzione	Importi congelati €
4° livello-op.di quarto livello	1,54
3° livello-op.specializzato	1,43
2° livello-op. qualificato	1,29
1° livello-op.comune	1,11
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 C.c.n.l. 7 ottobre 1987)	0,99
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 C.c.n.l. 7 ottobre 1987)	0,88

<b>PREMIO DI PRODUZIONE</b>	Importi congelati €
7° livello-imp. 1.a cat. super	375,61
6° livello-imp. 1.a cat	343,54
5° livello-imp. 2.a cat	284,45
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat	257,93
3° livello-imp. 3.a cat	237,13
2° livello-imp. 4.a cat	213,25
1° livello-imp. 4.a 1 impiego	183,25

## Art. 8

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 1 luglio 2014, tenuto conto altresì dell'art. 4 del C.c.p.l. 31 luglio 2012, per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'EVR è un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.

Fermo restando che l'erogazione dell'E.V.R. deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:

- 1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
- 2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
- 3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
- 4) Numero di ore-allievo di formazione "16 ore" pre-assunzionali – peso ponderale 25%

Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell'EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell'ultimo triennio, ovvero quello in cui l'ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell'associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:

- a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
- b) volume di affari IVA

Le imprese con solo impiegati il parametro *sub a)* è sostituito dal numero di ore lavorate così come registrate sul Libro unico del Lavoro.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione, la procedura di verifica in relazione all'andamento aziendale, e tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento all'art. 38 del C.c.n.l. qui integralmente richiamato.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività qualità e competitività.

## **Art. 9**

### **LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Con riferimento all'art. 23 del vigente contratto nazionale di lavoro viene stabilito quanto segue:  
agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell'8% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.

## Art. 10

### TRASFERTA

Fermo restando quanto previsto in proposito dall'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:

#### AZIENDE CON SERVIZIO DI TRASPORTO PROPRIO

Piana di Lucca	Media Valle, Garfagnana, Versilia	
- da Km. 5 sino a Km. 15	- da Km. 8 sino a Km. 15	10%
- da Km. 16 sino a Km. 25	- da Km. 16 sino a Km. 25	13%
- da Km. 26 sino a Km. 35	- da Km. 26 sino a Km. 35	16%
- da Km. 36 a sino a Km. 59	- da Km. 36 a sino a Km. 59	19%
- da Km. 60 ad oltre	- da Km. 60 ad oltre	21%

#### AZIENDE SENZA SERVIZIO DI TRASPORTO PROPRIO

Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia	
- da Km. 5 sino a Km. 15	13%
- da Km. 16 sino a Km. 25	17%
- da Km. 26 sino a Km. 35	20%
- da Km. 36 ad oltre	25%

La percentuale di cui sopra sarà calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile.

Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l'indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

## Art. 11

### MENSA

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, provvederà, salvo casi di obiettiva impossibilità, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo giornaliero, mediante il ricorso a servizi esterni, comprese eventuali convenzioni con trattorie o ristoranti o con l'allestimento di un servizio mensa nel cantiere stesso.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri, la realizzazione di quanto sopra previsto potrà avvenire con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Per l'attuazione di quanto sopra tra imprese e R.S.U. saranno ricercate soluzioni che, fondando il loro presupposto nella richiesta della maggioranza delle maestranze dipendenti, tengano conto del numero degli occupati, della ubicazione del cantiere rispetto ai centri abitati, della ripartizione del costo del servizio.

A tale riguardo viene fin d'ora convenuto che il costo del pasto sarà ripartito nella misura del 70% a carico dell'impresa e per il restante 30% a carico del lavoratore, con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa valido anche in caso di convenzionamento con ristoratori o in caso di distribuzione di buoni pasto (*ticket restaurant*) nella misura di € 5,80 per ogni pasto, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, all'operaio sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di € 5,80 giornalieri, pari a € 0,725 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Sugli importi di cui sopra non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto nella loro determinazione è già stato tenuto conto della maggioranza, per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità sostitutiva di mensa in parola cesserà di essere corrisposta ai lavoratori occupati nei cantieri, nei quali sarà attuato il servizio di mensa nelle forme previste ai commi precedenti.

Viene, inoltre, confermata l'estensione agli impiegati della regolamentazione dell'istituto mensa, con corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa nella stessa misura e con la stessa decorrenza prevista per gli operai; conseguentemente l'indennità di mensa andrà erogata con esclusione delle giornate non di effettivo lavoro ordinario prestato e non andrà considerata per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, ecc. in quanto, sin dalla sua istituzione, è stata considerata comprensiva di tali istituti.

I valori dell'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati è di €125,45.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, per tale istituto, a favore delle categorie impiegatizie.

## **Art. 12**

### **MULTE DISCIPLINARI**

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 99 del vigente contratto nazionale è devoluto a favore della Cassa edile lucchese.

## **Art. 13**

### **INDENNITÀ DI GUIDA**

A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l'Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.

## Art. 14

### PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE

Con riferimento all'allegato 5 del C.c.n.l. 3 marzo 2022, al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, è istituito il cd "premio di ingresso nel settore".

Tale premio è riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai di età inferiore a 29 anni in presenza delle seguenti condizioni:

- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato *una tantum* al termine dei predetti 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

## **Art. 15**

### **CASSA EDILE**

Le Parti, nel comune intento, già richiamato nelle Premesse, di dare sempre maggiore impulso ad una presenza attiva e positiva degli enti paritetici di settore, con particolare riferimento alla Cassa edile, a cui è contrattualmente affidato il compito dell'esazione delle contribuzioni e di erogazione delle prestazioni e che, pertanto, è l'ente capofila nel rapporto con le aziende e con i lavoratori, sulla scorta dell'esperienza maturata nel tempo nella gestione dell'Ente, delle nuove disposizioni normative e previsioni contrattuali nonché delle recenti intese delle Parti sociali, confermano l'impegno al costante aggiornamento del Regolamento per la gestione della Cassa edile lucchese, coordinandolo con le modifiche sopra citate e con le mutate esigenze di gestione delle pratiche. Il Regolamento aggiornato è diffuso dalla Cassa edile lucchese e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Il contributo di cui all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è determinato, in applicazione del C.c.n.l. 18 luglio 2018, con effetto dal 1° ottobre 2020, nella misura complessiva del 2,25% da calcolarsi, per tutte le ore normali contrattualmente previste e/o effettivamente prestate, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente Contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile, e ripartito per 5/6 (1,875%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (0,375%) a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione ad ogni periodo di paga; la parte di tale contribuzione che, in base alle disposizioni di legge, risulta imponibile, sarà stabilita dalla Cassa edile lucchese di anno in anno e sarà comunicata dalla Cassa edile stessa alle Aziende iscritte.

Per le trattenute ai lavoratori del contributo a carico dei medesimi e per il versamento del relativo importo unitamente a quello facente carico all'impresa, dovuto alla Cassa edile lucchese, nonché per il versamento, a solo carico dell'impresa, del contributo dovuto per Formazione e sicurezza; del contributo dovuto per il Fondo anzianità professionale edile, per il Fondo sanitario nazionale, delle quote paritetiche di adesione contrattuale e altro, le imprese dovranno attenersi alle norme di cui allo Statuto e al Regolamento della Cassa edile lucchese, i cui testi, si intendono qui trascritti quali parti integranti del presente contratto, nonché alle istruzioni che al riguardo verranno impartite dall'Ente medesimo.

## **Art. 16**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI**

Il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui nella misura contrattualmente prevista vanno accantonati, al netto delle ritenute di legge, da parte delle imprese presso la Cassa edile lucchese secondo le modalità di versamento stabilite dagli Accordi nazionali, dallo Statuto dell'Ente e dal relativo Regolamento.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza della anzianità e nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni contrattuali.

## **Art. 17**

### **TRASFERITA REGIONALE**

In attuazione dell'accordo nazionale del 2 febbraio 2015 e degli Accordi regionali del 13 ottobre 2015 e del 20 novembre 2015 recepiti con Verbale di Accordo delle Parti sociali sottoscritte del 21 dicembre 2015, è operativa in provincia la disciplina della Trasferta regionale per le imprese iscritte alle Casse edili della Regione Toscana.

Pertanto, tutte le imprese con sede in provincia di Lucca, in caso di esecuzione di lavori al di fuori della provincia ma ricadenti, comunque, nell'ambito della Regione Toscana, operano sull'intero territorio regionale con la sola iscrizione alla Cassa edile lucchese.

Per quanto attiene alle modalità operative della Trasferta regionale si rimanda agli Accordi sopra richiamati e alle relative comunicazioni della Cassa edile lucchese.

## **ART. 18**

### **ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE - FNAPE**

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all'APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 17 del vigente Contratto nazionale.

Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape – FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.

Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.

## **Art. 19**

### **PREVIDENZA INTEGRATIVA - PREVEDI**

In relazione alla rilevanza della previdenza integrativa di settore, attuata attraverso il PREVEDI, (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 2014, è istituito a carico del datore di lavoro, con decorrenza 1 luglio 2015, un contributo "contrattuale" mensile di 8 euro riparametrati su base 100, da versare al Fondo PREVEDI.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al contributo previsto a carico del datore di lavoro in sede di adesione. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale allo stesso senza alcun ulteriore obbligo a suo carico.

Per quanto attiene alla Previdenza complementare di settore si rimanda agli specifici accordi nazionali in materia.

## Art. 20

### QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

La quota di adesione contrattuale provinciale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura paritetica dello 0,84% (0,42% a carico della ditta e 0,42% a carico del lavoratore) da calcolarsi sugli stessi elementi sui quali viene conteggiata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e, unitamente alla quota facente carico all'impresa, sarà versata con le stesse modalità di cui al precedente art. 15 alla Cassa edile lucchese. Le stesse modalità valgono anche per la quota nazionale di adesione fissata, con decorrenza 1° febbraio 1999, nella misura dello 0,222% a carico dei datori di lavoro ed in eguale misura e con la stessa decorrenza a carico degli operai, da calcolarsi anch'esse sugli stessi elementi sui quali viene conteggiata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e altro.

Viene inoltre confermata, con riferimento all'art. 37 del vigente contratto nazionale, la facoltà ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili della provincia di cedere alle Associazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe individuali, un importo da prelevare, a cura della Cassa edile lucchese, sugli accantonamenti effettuati, a favore dei lavoratori medesimi, equivalente allo 0,72% degli elementi sui quali viene calcolata la quota di adesione contrattuale.

Per l'affidamento del servizio medesimo, ivi compreso il versamento delle quote nazionali di adesione contrattuale, si fa riferimento alla apposita convenzione stipulata tra l'Associazione degli industriali, le Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e la Cassa edile lucchese, secondo le modalità fissate dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973.

## **Art. 21**

### **DURATA**

Il presente Accordo collettivo integrativo del Contratto nazionale 3 marzo 2022 è valido per tutto il territorio della provincia di Lucca e dura sino al 31 dicembre 2022, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo valgono e rimangono ferme le norme del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro.